Deliberazione n. SCCLEG/2/2025 PREV

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti
Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato

presieduta dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino;
composta dai magistrati: Ermanno Granelli (Presidente della Sezione), Carmela Mirabella, Nicola Bontempo, Luigi Caso, Mauro Oliviero, Francesco Targia, Maurizio Massa, Rosalba Di Giulio, Alberto Rigoni, Marco Boncompagni, Benedetta Cossu, Giuseppe Teti, Fabia D'Andrea, Rossella Bocci, Francesco Belsanti, Filippo Izzo, Roberto D'Alessandro, Giovanni Guida, Michela Muti, Raffaele Maienza, Renato Catalano, Emanuele Scatola (*Relatore*), Ottavio Caleo, Nunzio Mario Tritto, Federica Pasero, Ruben D'Addio, Costantino Nassis;

nell'adunanza generale del 18 febbraio 2025

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, concernente modificazioni al già menzionato testo unico;
Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto l'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000;

Visto il decreto n. 74109 del 20 novembre 2024, con il quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Campania - in esecuzione dell'ordinanza dell'11 novembre 2024 del Tribunale di Paola, Sezione Prima Civile, Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale – ha conferito alla dott.ssa XXX l'incarico di dirigente scolastico presso l'Istituzione scolastica SAIC852004 I.C. "G. Romano" - Eboli (SA) - a decorrere dal 25 novembre 2024, "*fatti salvi gli effetti risolutori dell'eventuale giudizio di merito favorevole per l'Amministrazione scolastica e/o dell'eventuale mancata registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo*";

Vista la relazione del 10 febbraio 2025, con la quale il Magistrato istruttore dell'Ufficio di controllo per la Campania ha proposto al Consigliere delegato del medesimo Ufficio il deferimento all'adunanza generale della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della pronuncia sulla legittimità del menzionato atto, previa risoluzione di questione di massima di particolare importanza;

Vista la nota dell'11 febbraio 2025, con la quale il Consigliere delegato al controllo di legittimità della Sezione campana ha chiesto al Presidente della Corte dei conti - ai sensi dell'art. 3, comma 3, del suddetto Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo - il deferimento della pronuncia sul visto del provvedimento sopra indicato all'adunanza generale della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'ordinanza dell'11 febbraio 2025, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato per il giorno 18 febbraio 2025 l'adunanza generale della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio del controllo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in ordine al suddetto decreto;

Vista le controdeduzioni trasmesse dal Direttore generale della Direzione per il Personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito in data 17 febbraio 2025, con nota prot. n. 39980, acquisita in data 18 febbraio 2025 al protocollo n. 7995 della Sezione;

Viste le memorie trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) di Napoli il 17 febbraio 2025 e acquisite in pari data al protocollo n. 7799 della Sezione;

Uditi il relatore, Primo Ref. Emanuele Scatola, e le rappresentanti dell'Amministrazione, nelle persone della dott.ssa Maria Teresa Stancarone e della dott.ssa Francesca Franza per il Ministero dell'istruzione e del merito, e della dott.ssa Lina Festa per l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito;
con l'assistenza della dott.ssa Virginia Battistelli, in qualità di segretario di adunanza;
Ritenuto in

FATTO

In data 22 novembre 24, è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, alla Sezione regionale di controllo per la Campania, ai fini del controllo preventivo di legittimità, il provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Campania che ha disposto - in attuazione dell'ordinanza resa *ex* art. 669-*duodecies* c.p.c., in data 11 novembre 2024, dal Tribunale di Paola - il conferimento alla prof.ssa XXX dell'incarico di dirigente scolastico dell'istituzione scolastica I.C. "G. Romano" di Eboli (codice SAIC852004), stabilendo quale termine iniziale di durata dell'incarico il 25 novembre 2024.
Giova, al riguardo, esporre le premesse da cui si dipana la vicenda che ha portato all'emanazione del decreto trasmesso dall'Amministrazione ai fini del controllo preventivo di legittimità.
Con ordinanza n. 2081/2024 del 18 maggio 2024, resa nel giudizio cautelare *ex* art. 700 c.p.c., iscritto al R.G. n. 243/2024 del Tribunale di Paola ed azionato dalla Dirigente scolastica XXX, il Giudice del lavoro ha ordinato all'Amministrazione "*di immettere, in via di urgenza, la ricorrente nei ruoli dei dirigenti scolastici della regione Campania e di assegnarla alla sede scolastica più vicina al domicilio della suocera disabile grave da assistere, tra quelle vacanti e disponibili all'epoca della domanda di mobilità interregionale, quali risultanti in particolare dal decreto n. 37994 del 10.8.2023*".
La domanda della ricorrente è connessa alla presentazione di istanza di mobilità interregionale per l'anno scolastico 2023/2024, con assegnazione, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, nella Regione Campania, o, in via subordinata, nella Regione Lazio o, in via ulteriormente subordinata, nella Regione Basilicata.
L'interesse all'azione è sorto in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di mobilità da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro.

Ad avviso del giudice del lavoro, la reiezione dell'istanza di mobilità, motivata dall'assenza di posti vacanti e disponibili da destinare alla mobilità interregionale, è smentita dalla circostanza che, con decreto n. 37993 del 10 agosto 2023, l'Amministrazione - residuati all'esito delle operazioni di conferma e mutamento di incarico, n. 8 posti vacanti e disponibili - abbia disposto l'assunzione in servizio di n. 8 dirigenti da vigente graduatoria del concorso indetto con DDG del 13 luglio 2011, come rettificata a seguito del giudizio conclusosi con sentenza n. 6174/2020 del Consiglio di Stato.

Con successiva ordinanza n. 3279/2024 del 10 agosto 2024, resa *ex* art. 669-*duodecies* c.p.c., rilevata la necessità di ulteriormente precisare il dispositivo della precedente ordinanza, il Tribunale di Paola ha nominato commissario *ad acta*, per l'attuazione dell'ordinanza emessa *ex* art. 700 c.p.c., il Direttore generale della Direzione Generale del Personale Scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito, assegnando un termine di giorni trenta per l'esecuzione.

Con ordinanza dell'11 novembre 2024, resa nel medesimo procedimento, constatato l'inadempimento ai predetti provvedimenti nonostante il decorso del termine assegnato e l'assenza di reclamo, il Tribunale di Paola ha ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di assegnare la ricorrente al ruolo dei dirigenti scolastici della Regione Campania, presso l'Istituto comprensivo "G. Romano" di Eboli (SA), entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento e ha nominato "*quale ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. per l'attuazione dell'ordinanza cautelare n. 2081/2024 del 18 maggio 2024 la dott.ssa* XXX, *Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, la quale, decorso il termine sopra indicato, senza facoltà di subdelega, dovrà, entro i successivi 10 giorni, adottare tutti i provvedimenti necessari all'effettiva presa di servizio della dirigente scolastica* XXX *presso l'Istituto Comprensivo "G. Romano" di Eboli".*

Il Giudice del lavoro ha ritenuto che l'Istituto comprensivo "G. Romano" di Eboli sia sede da poter conferire, in quanto sede disponibile.

In particolare, nell'ordinanza si legge quanto segue: <<*(…) parte ricorrente ha provato che tale sede è stata inserita nell'elenco delle sedi disponibili dal 1/9/2024 (…) allegato alla circolare U.S.R. Campania n. 35996 del 21/6/2024 (…) avente ad oggetto "Conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali, mobilità interregionale – Area della Dirigenza scolastica – A.S. 2024/2025. Rettifica elenco scuole disponibili" e che l'U.S.R. Campania ha provveduto sulle operazioni di conferma e*

mutamento degli incarichi dirigenziali e di mobilità interregionale a.s. 2024/2025, con decreto n. 41845 del 15/7/2024 (…), con il quale non ha assegnato ad alcun dirigente la suddetta sede, sicché, con decreto n. 50703 del 22/8/2024 (…) l'ha conferita in reggenza alla dott.ssa XXX*, dirigente scolastico dell'I.C. "Buccino", (cfr. ordinanza del Tribunale di Paola 11 novembre 2024*>>.

Il Giudice del lavoro ha precisato, inoltre, che in ogni caso l'Amministrazione "*non può neppure subordinare l'esecuzione del provvedimento al positivo esito del controllo preventivo di legittimità e di quello di regolarità amministrativa e contabile della Corte dei conti, con il risultato di vanificare l'accertamento del diritto compiuto dal giudice ordinario, sia pure in termini di mero fumus e nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare*".

Con foglio di rilievo (rif. Cdc prot. n. 9899 del 23 dicembre 2024), in riferimento al decreto in esame, l'Ufficio di controllo remittente ha chiesto alcuni chiarimenti ed elementi istruttori, anche al fine di valutare l'assoggettabilità dello stesso al controllo della Sezione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994.

In sintesi, sono stati richiesti chiarimenti ed elementi istruttori circa la natura del soggetto adottante l'atto, sull'attribuzione, eventualmente in esubero, dell'incarico, specificando se lo stesso sia soprannumerario rispetto alla pianta organica, sulla sussistenza di copertura finanziaria, sulla valutazione e sui relativi esiti in merito all'immissione in ruolo in altra Regione ai sensi dell'art. 19-*quater* del decreto-legge n. 4/2022, come da domanda articolata, in via subordinata, dalla dirigente scolastica ricorrente *ex* art. 700 c.p.c.

È stato chiesto, inoltre, di specificare la quantità di incarichi conferiti in esecuzione di titoli giurisdizionali, precisando, altresì, l'ordine di priorità secondo cui l'Amministrazione ha dato esecuzione alle pronunce giurisdizionali.

In punto di retribuzione, l'Ufficio di controllo ha rilevato che, dall'analisi della documentazione pervenuta, non si evince l'adeguamento del contratto alle previsioni di cui all'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2023, tenuto conto che il dirigente scolastico è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e competente all'adozione dei provvedimenti di gestione, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001, con richiesta di chiarimenti ed elementi istruttori anche *in parte qua*.

Con nota di riscontro del 20 gennaio 2025 (prot. C.d.c. n. 386/2025), l'Ufficio Scolastico Regionale ha precisato la connessione con il procedimento di revoca della reggenza

precedentemente attribuita ad altro dirigente scolastico (decreto prot. USR n. 7410 del 20 novembre 2024 di revoca della reggenza già conferita al dirigente scolastico prof.ssa XXX con provvedimento DDG 51702 del 29.08.2024).

L'USR ha precisato che, nella circolare prot. n. 35553 del 19 giugno 2024, è stato chiarito che, per la Campania, non si sarebbe potuto procedere ad operazioni di mobilità interregionale in entrata, dovendosi considerare il relativo ruolo saturo.

La pianta organica, come determinata per l'anno scolastico 2024/2025 dal d.m. n. 127/2023 in n. 839 unità, non ha subito, infatti, variazioni.

Dagli atti a disposizione della Sezione, emerge, infatti, che con d.m. n. 127 del 30 giugno 2023 è stata determinata la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei DD.SS. per l'a.s. 2024/2025 in n. 839 unità, per l'a.s. 2025/2026 in n. 832 unità, per l'a.s. 2026/2027 in n. 820 unità, in virtù del progressivo decremento del numero delle istituzioni scolastiche, connesso alla riorganizzazione del sistema scolastico, come prevista nel PNRR, in considerazione del parametro della popolazione scolastica regionale (Riforma 1.3., Missione 4, Componente 1 PNRR).

In virtù di tali ridimensionamenti, a fronte di una consistenza di organico di dirigenti scolastici pari a n. 839 unità, le istituzioni scolastiche complessivamente operanti sono state determinate in n. 860, specificando che le residue 21 istituzioni (860-839) non costituiscono incremento della consistenza organica dei dirigenti scolastici.

Si riportano, per comodità espositiva, i passaggi salienti della circolare prot. n. 35553 del 19 giugno 2024.

"A partire dal 1° settembre 2024 l'organico dei dirigenti scolastici della Regione Campania, come da DM m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000127.30-06-2023, avrà una consistenza pari a 839 unità. Nella Regione, all'esito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, saranno funzionanti n. 839 istituzioni scolastiche, incrementate di una percentuale pari al 2,5%, per un totale di 860 istituzioni scolastiche. Si precisa che l'incremento del numero delle istituzioni scolastiche pari a n. 21 non costituisce incremento della consistenza organica regionale dei dirigenti scolastici, che resta fissata a n. 839 ai sensi di quanto previsto dal DL n. 215 del 30 dicembre 2023. Per maggiore chiarezza si precisa che il numero delle sedi disponibili (n.178), riportate nell'elenco allegato, non coincide con il numero dei posti vacanti su cui effettuare il calcolo anzidetto, dovendosi tenere conto:

- delle sedi che non costituiscono incremento della consistenza organica regionale dei dirigenti scolastici (n. 21 ex DL n. 215 del 30 dicembre 2023);
- del numero dei dirigenti scolastici in posizione di stato (n.22 di cui n.4 perdenti posto);
- del numero dei dirigenti scolastici perdenti posto per riorganizzazione della rete scolastica dal 1° settembre 2024 (n.122 di cui 4 in posizione di stato);
- del numero dei posti attualmente accantonati per contenzioso pendente relativo alla graduatoria del concorso di cui al DDG 13 luglio 2011 (n.1)".

Le istituzioni risultanti dal suddetto calcolo, non assegnate in titolarità, non costituiscono per l'Amministrazione "*vacanze di organico*" e, pertanto, sono "*affidate in reggenza ai dirigenti scolastici della regione Campania*" (cfr. incarichi di reggenza, nota prot. USR n. 49705 del 14 agosto 2024).

Le operazioni di conferimento delle reggenze complessive sono terminate con DDG del 21 agosto 2024, (prot. USR n. 50703 del 22 agosto 2024), il cui allegato A include l'I.S. "G. Romano" di Eboli, affidato alla dirigente scolastica XXX in reggenza (cfr. DDG prot. USR n. 50703/2024).

Pertanto, stabilito il contingente regionale in n. 839 unità con d.m. n. 177 del 13 agosto 2024, effettuate le operazioni di conferme e mutamenti di incarico con decorrenza 1° settembre 2024 (DDG prot. USR n. 41845 del 15 luglio 2024, rettificato con i DDG prot. USR n. 44386 del 26 luglio 2024 e n. 46456 del 5 agosto 2024), residuati n. 15 posti vacanti e disponibili, il Ministero dell'istruzione e del merito ha stabilito quanto segue: *"l'Ufficio scolastico regionale per la Campania dispone l'immissione in ruolo n. 15 dirigenti scolastici tra gli aspiranti inseriti nella graduatoria del Concorso del 2011 per la regione Campania ancora da assumere in esecuzione delle pronunce del Consiglio di Stato su un pari numero di posti vacanti e disponibili prima delle operazioni di mobilità. Per i medesimi motivi, in assenza di ulteriori posti vacanti nella regione, l'Ufficio scolastico regionale per la Campania dispone altresì l'assegnazione di n. 1 aspirante della stessa graduatoria ai fini dell'immissione in ruolo presso l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio con precedenza rispetto alla procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale di destinazione"* (cfr. d.m. 177 del 13 agosto 2024).

Riferisce, pertanto, l'Amministrazione, che i posti vacanti e disponibili (indicati in n. 15) sono stati "*coperti con l'esecuzione delle pronunce giudiziarie relative alle immissioni in ruolo ex DDG 13 luglio 2011. All'esito delle procedure di affidamento di incarico dirigenziale per conferma o mutamento di incarico, i quindici posti vacanti sono stati utilizzati per l'immissione in ruolo dei*

candidati inseriti nella graduatoria del Concorso 2011 della Campania, fino a saturazione dell'organico, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71".

Tuttavia, oltre all'immissione in organico dei quindici di cui innanzi, l'USR ha ulteriormente specificato che, al termine delle operazioni, sono residuate da eseguire ulteriori otto pronunce, su domanda azionata da dirigenti di cui alla medesima graduatoria; ha precisato, altresì, che vi sono ulteriori sedici pronunce di altri giudici del lavoro, rese su ricorsi di diversi dirigenti scolastici già in servizio presso altre Regioni, per il trasferimento degli stessi in Campania, con immissione nel relativo ruolo.

Allo stato, pertanto, l'Amministrazione rappresenta l'esistenza di ventiquattro pronunce giurisdizionali rispetto alle quali non vi sarebbe posto in organico.

Con specifico riferimento alla dirigente scolastica XXX, l'Amministrazione ha ripercorso le vicende summenzionate e specificato che, in data 30 agosto 2024, successivamente all'adozione da parte del Tribunale di Paola dell'ordinanza del 10 agosto 2024, l'USR ha disposto che l'esecuzione della pronuncia fosse differita al verificarsi della condizione giuridica di vacanza di un posto in organico nella Regione Campania, onde attribuire alla stessa un istituto in conformità a quanto previsto dal d.m. n. 127/2023, di definizione del contingente organico (DDG prot. AAOODRCA n. 52068 del 30 agosto 2024), cui, tuttavia, è seguito il provvedimento giurisdizionale integrativo di diretta attribuzione dell'istituto alla ricorrente (istituto, per quanto precisato sopra, non costituente vacanza di organico).

Quanto alla natura giuridica del soggetto e degli atti posti in essere, l'USR ha specificato di aver adempiuto spontaneamente, entro il termine assegnato dal Giudice del lavoro, con l'ultima ordinanza resa *ex* art. 669-*duodecies* c.p.c., precisando, tuttavia, che non è residuato allo stesso alcun margine valutativo: l'ordinanza ha individuato, infatti, la sede e la decorrenza dell'incarico.

La stessa Amministrazione definisce il provvedimento "*meramente esecutivo*" dell'ordinanza, "*non essendo residuato alcun margine di discrezionalità in capo all'Amministrazione a seguito dell'ordine pretorio*".

L'USR ha ulteriormente precisato che "*non può revocarsi in dubbio che l'incarico dirigenziale conferito dallo scrivente alla ds* XXX *risulti in esubero rispetto al contingente organico regionale dei dirigenti scolastici (…) e che lo stesso si ponga altresì in contrasto con gli autovincoli assunti dalla stessa Amministrazione regionale con la citata circolare prot. AOODRCA n. 35553 del 19 giugno 2024, con cui è stata esclusa la mobilità interregionale per l'a.s. 2024/2025, a causa della*

saturazione del proprio organico)" e che esso *"comporti inevitabilmente la violazione delle disposizioni normative in tema di reclutamento, assunzioni e dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, definite dalla normativa sopra richiamata"*. Tuttavia, *"per scongiurare l'esubero sopra descritto, questo Ufficio avrebbe infatti dovuto procedere alla revoca degli incarichi dirigenziali conferiti nell'a.s. 2024-2025 ai 15 dirigenti scolastici provenienti dalla graduatoria di concorso 2011, a pena tuttavia di numerose e paradossali violazioni: quella dell'art 12 del d. lgs. n. 127 del 2024 (in esecuzione del quale tali immissioni in ruolo sono state disposte), degli ordini di assunzione in ruolo contenuti nelle sentenze del Giudice ordinario e del Giudice amministrativo che hanno formato la graduatoria del predetto concorso 2011; degli autovincoli assunti con propria circolare prot. AOODRCA.0035553 del 19 giugno 2024"*.

Circa la sussistenza di copertura finanziaria ed eventuali atti in deroga, l'Amministrazione ha affermato che *"alle condizioni attuali, non residua alcuno spazio di manovra per operare una legittima richiesta di autorizzazione in ampliamento dell'organico regionale dei dirigenti scolastici"*. Non vi sono, pertanto, sopravvenienze rispetto ai contingenti predeterminati negli atti indicati ("*Gli organici sono autorizzati dal MEF e i relativi decreti registrati dalla Corte dei Conti, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti negli specifici capitoli afferenti al bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, gli organici regionali dei dirigenti scolastici sono stati definiti con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.127 del 30 giugno 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - PNRR M4 C1 - Riforma 1.3. Registrato alla Corte dei conti con nr. 2196 il 02- 08-2023"*).

In merito alle valutazioni per l'immissione della ricorrente nei ruoli di altra Regione, in virtù anche della domanda articolata, in via subordinata, in sede giurisdizionale, l'USR ha pedissequamente riportato il *dictum* giurisdizionale di accoglimento della domanda principale, non fornendo ulteriori delucidazioni.

Circa l'ordine con cui esegue le pronunce giurisdizionali, l'Amministrazione ha precisato che, essendo le stesse oltre organico, il criterio adottato dà priorità alle pronunce rese ai sensi dell'art. 669-*duodecies* c.p.c. dal G.O. o in sede di ottemperanza dal G.A., eventualmente unitamente alla nomina di un commissario *ad acta*, onde far seguire poi tutte le altre secondo un ordine cronologico.

L'Amministrazione ha rappresentato, inoltre, la sussistenza, per l'anno scolastico 2024/2025, di sei incarichi conferiti in esubero, incluso quello oggetto di odierno

controllo, di cui tre ad opera di commissario *ad acta*, due dalla p.a. su ordine del Tar in sede di ottemperanza (per i quali è in corso l'istruttoria in sede di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti), oltre ad un altro disposto dal Tar Lazio in esecuzione di sentenza del Tribunale di Roma, in fase istruttoria presso il Ministero dell'istruzione e del merito.

Quanto ai profili retributivi, il Ministero ha precisato che provvederà all'adeguamento del trattamento economico previsto dal CCNL sottoscritto il 7 agosto 2024 per i contratti dell'anno successivo e, con specifico riferimento alla retribuzione di risultato, ritiene che l'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2023, sia norma imperativa che soggiace al meccanismo di integrazione automatica dei contratti ai sensi dell'art. 1374 c.c., specificando, altresì, che in ogni caso non è operativo presso il Ministero dell'istruzione e del merito un sistema di valutazione della *performance* e del risultato per i dirigenti scolastici.

Muovendo dalle suesposte premesse, l'Ufficio di controllo remittente ha chiesto il deferimento alla Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ai fini della risoluzione delle seguenti questioni di massima di particolare importanza:

a) "*se il provvedimento adottato dall'Amministrazione in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale debba essere annoverato tra quelli sottoponibili al visto di legittimità della Corte*";

b) in caso di risposta positiva al primo quesito, "*se l'atto vada comunque registrato in quanto esecutivo di un provvedimento giurisdizionale o se residuino margini di valutazione da parte della Corte, non già nel merito della provvedimento giurisdizionale da eseguire, bensì per la valutazione circa l'adozione da parte della p.a. di misure idonee a dare esecuzione al provvedimento, in conformità al quadro normativo ulteriore, per l'effetto negando la registrazione in caso contrario, (come nel caso in cui il provvedimento adottato in esecuzione della sentenza generi un conferimento in esubero rispetto alla pianta organica)*".

DIRITTO

La prima questione di massima di particolare importanza sulla quale la Sezione centrale è chiamata, in via preliminare e assorbente, a pronunciarsi consiste nello stabilire se un atto adottato dall'Amministrazione in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale sia

assoggettato o meno al controllo preventivo di legittimità intestato dall'art. 100, comma 2, della Costituzione alla magistratura contabile.

Segnatamente, il quesito formulato dall'Ufficio di controllo remittente consiste nello stabilire "*se il provvedimento adottato dall'Amministrazione in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale debba essere annoverato tra quelli sottoponibili al visto di legittimità della Corte*".

Il Collegio è chiamato, pertanto, a esprimersi sull'assoggettamento al controllo preventivo di legittimità di un atto emanato dall'Amministrazione in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale.

Al riguardo, qualora venga trasmesso un atto rientrante nel catalogo tassativo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adottato da un'amministrazione statale, la Sezione ritiene di non potersi esimere dal vagliarne la conformità al diritto per le ragioni di seguito esposte.

Nel caso all'esame, sussistono, ad avviso del Collegio, tutti i presupposti normativi cui il legislatore àncora l'esercizio del controllo preventivo di legittimità: l'atto proviene da un'amministrazione statale (ambito soggettivo) e rientra nel catalogo tassativo di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994 (ambito oggettivo). Tanto basta a radicare il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 100, comma 2, della Costituzione e del citato articolo 3, che dà applicazione alla norma costituzionale.

Al riguardo, mette conto evidenziare che, nell'enucleare le attribuzioni di controllo della Corte dei conti, l'art. 100, comma secondo, della Costituzione, esordisce affidando alla magistratura contabile l'esercizio del "*controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo*"; il che conferma la centralità di tale funzione nell'ambito delle attribuzioni di controllo della Corte dei conti.

In disparte l'evoluzione normativa di tale forma di controllo, occorre sottolineare come il legislatore abbia individuato, in via tassativa, le categorie di atti per le quali ha ritenuto inderogabile tale forma di controllo, a garanzia della legittimità dell'azione amministrativa, impedendo l'efficacia di provvedimenti non conformi all'ordinamento giuridico.

Si tratta di atti che, per rilevanza e per i riflessi finanziari, giustificano un intervento preventivo della magistratura contabile a presidio della legalità dell'azione amministrativa.

Il controllo preventivo di legittimità consiste nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, con esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico.

Per tale ragione, fin dalla sentenza n. 226/1976, la Corte costituzionale ha fornito risposta affermativa al problema della legittimazione della Corte dei conti a proporre, nell'esercizio del controllo preventivo legittimità su atti, incidente di costituzionalità ai sensi dell'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sussistendo i requisiti necessari e sufficienti affinché le questioni medesime possano considerarsi promananti da un "giudice" nel corso di un "giudizio" (art. 1 legge costituzionale cit.).

In assenza di disposizioni di legge che escludano l'assoggettamento a controllo dell'atto emanato in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale, il Collegio ritiene di non poter declinare un'attribuzione costituzionale, sussistendo i presupposti normativi che ne legittimano l'esercizio.

La Sezione ritiene, infatti, che dalla normativa vigente non possa ricavarsi, in assenza di un'espressa previsione di segno contrario, la sottrazione a una forma obbligatoria e preventiva di controllo di un provvedimento pienamente rientrante nel catalogo tassativo di atti assoggettati a tale tipologia di controllo, atteso il principio di inderogabilità delle forme di controllo tassativamente definite dalla legge. Argomenti letterali e sistematici depongono, dunque, in senso chiaramente contrario a tale sottrazione.

Sotto il profilo testuale, dalla tassatività dell'elencazione di cui all'articolo in parola deriva l'obbligatorietà della relativa funzione. Ed invero, nel limitare, rispetto al previgente sistema, il numero e la tipologia di atti da sottoporre al controllo preventivo, il legislatore ha, comunque, individuato in via tassativa le fattispecie in cui ha ritenuto inderogabile tale forma di controllo, a garanzia della legittimità dell'azione amministrativa, impedendo l'efficacia di provvedimenti non conformi all'ordinamento giuridico.

Appurato l'assoggettamento a controllo di siffatti atti, occorre rispondere al secondo quesito e interrogarsi sui margini di valutazione sussistenti nel caso in cui l'atto trasmesso dall'Amministrazione sia adottato in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale.

Al riguardo, mette conto evidenziare, in termini generali, che il controllo attribuito alla Corte dei conti non è limitato dal principio della domanda e non soggiace al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il controllo preventivo di legittimità consiste nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, mentre esso non mira a somministrare tutela alle situazioni giuridiche soggettive coinvolte nell'attività amministrativa, pur potendo avere riflessi su di esse (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 5/2020/SR).

Infatti, la magistratura contabile "*si pronuncia sulla conformità a legge*" dell'atto (art. 3, comma 2, legge n. 20/1994). Il controllo riguarda, potenzialmente, ogni profilo di legittimità su cui si appunta l'attenzione della magistratura contabile. I profili presi in considerazione possono divergere, pertanto, da quelli oggetto di accertamento dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Il sindacato della magistratura contabile può estendersi a qualsiasi profilo di legittimità dell'atto, nel senso che, non trattandosi di un processo di parti e di una giurisdizione di tipo soggettivo, il perimetro del *thema decidendum* non è circoscritto dalle domande e dalle eccezioni delle parti, anche se non necessariamente comporta la valutazione in concreto di ogni possibile vizio di legittimità dell'atto.

L'esattezza di tale conclusione è confermata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, che, con riferimento alla responsabilità erariale, esclude "*la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo*".

L'esimente del controllo preventivo di legittimità opera solo in relazione ai profili presi in considerazione, con ciò implicitamente ammettendo che non ogni possibile profilo di legittimità debba essere oggetto di scrutinio.

Il controllo esercitato dalla Corte dei conti, pertanto, è di tipo oggettivo, in quanto esso non mira a tutelare in via diretta situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari singoli soggetti, ma consiste in uno scrutinio della legittimità di un atto ai fini della sua ammissione al visto e alla conseguente registrazione, nell'interesse generale alla legalità dell'azione amministrativa. Si tratta di un controllo che interviene su un atto che non ha ancora acquisito efficacia (perciò preventivo, perché precede il momento in cui l'atto

acquista efficacia) e la non ammissione al visto ha effetti impeditivi, impedisce cioè che l'atto acquisti efficacia.

Il procedimento di controllo si instaura con la trasmissione dell'atto perfezionato ma non ancora efficace. Le amministrazioni statali, quando adottano un atto sussumibile in una delle ipotesi contemplate nel catalogo tassativo di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994, sono tenute alla trasmissione dell'atto stesso alla Corte dei conti. Si avvia, poi, un procedimento in cui è garantito il contradditorio pieno con l'Amministrazione procedente, all'esito del quale la Corte decide se ammettere o meno al visto e alla conseguente registrazione l'atto.

Ciò premesso, in termini generali, può accadere, come nel caso di specie, che il controllo preventivo di legittimità intestato alla magistratura contabile verta su un atto emanato in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale.

Ciò si verifica nei casi in cui, sulla vicenda che ha dato origine all'adozione dell'atto, ci sia stato un pronunciamento di un'altra magistratura, non necessariamente passato in giudicato.

Occorre, pertanto, interrogarsi sugli ambiti del controllo preventivo di legittimità nei casi in cui l'atto emanato dall'Amministrazione sia preordinato a dare esecuzione ad una pronuncia giurisdizionale.

Nel catalogo tassativo dei provvedimenti che soggiacciono al controllo preventivo di legittimità della magistratura contabile figurano, infatti, atti che possono delinearsi come adempitivi dell'obbligo di conformarsi ad una decisione giudiziale.

Nel caso di specie, ad esempio, viene in rilievo un decreto di conferimento di incarico dirigenziale - emanato in esecuzione di una pronuncia cautelare del giudice ordinario - che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), della legge n. 20/1994, rientra nel catalogo tassativo degli atti assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

La decisione giudiziale, con la quale l'esercizio del controllo della magistratura contabile è chiamato a confrontarsi, può essere di diverso tipo, in relazione alla vicenda processuale da cui trae origine l'adozione dell'atto amministrativo o gestionale rientrante nel catalogo tassativo di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994.

Può venire in rilievo una sentenza del giudice ordinario o del giudice amministrativo passata in giudicato, che contiene un accertamento giurisdizionale incontrovertibile e definisce un assetto di interessi assistito dal crisma della definitività.

Al riguardo, giova precisare che, con riferimento ai limiti oggettivi del giudicato amministrativo, la giurisprudenza dominante (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, Sezione IV, 27 dicembre 2006, n. 7816) ritiene non applicabile al giudicato amministrativo il tradizionale principio processual-civilistico secondo cui il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile: ciò significa che, nel giudizio di impugnazione, esso si forma con esclusivo riferimento ai vizi dell'atto ritenuti dal giudice sussistenti alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso. In linea astratta, il rigetto del gravame dinanzi al giudice amministrativo non preclude l'impugnazione del medesimo atto per motivi differenti, purché siano rispettati i termini di decadenza fissati dalla legge per l'impugnazione. Parimenti, in sede di autotutela, l'amministrazione può annullare d'ufficio l'atto per motivi diversi da quelli sui quali si è pronunciato il giudice.

Il giudicato copre, invece, anche il deducibile nei giudizi di giurisdizione esclusiva, ove si controverta in materia di diritti soggettivi, alla stessa stregua di quanto avviene nei giudizi civili: in questo caso, il giudicato impedisce di porre nuovamente in discussione questioni che, pur se non espressamente trattate nel processo, si configurino come un presupposto o un corollario indefettibile del *thema decidendum*.

Ad avviso del Collegio, l'attività conformativa dell'amministrazione successiva alla statuizione giudiziale soggiace, oltre che alle regole legali, anche alle regole giudiziali contenute nella pronuncia da eseguire, per gli aspetti che siano stati oggetto della stessa, che variano a seconda che trovi o meno applicazione il principio alla cui stregua il giudicato copre il dedotto e il deducibile.

Diversamente, l'atto sottoposto al controllo preventivo di legittimità può essere emanato in esecuzione di una pronuncia che non costituisce cosa giudicata.

I tempi stringenti del controllo intestato alla magistratura contabile fanno sì che, sovente, la decisione ad esito dicotomico sull'ammissione al visto e alla conseguente registrazione ovvero sulla ricusazione del visto stesso intervenga in una fase antecedente al passaggio in giudicato della pronuncia adottata da un diverso giudice e, quindi, l'assetto di interessi ivi contenuto non abbia ancora carattere di stabilità.

Ciò dipende da fattori esterni al controllo esercitato dalla Corte dei conti e rileva ai soli fini di individuare lo spazio di azione che residua in capo all'amministrazione alla luce del contenuto dispositivo della pronuncia da eseguire, in quanto da questo spazio

dipende anche l'ambito del controllo concretamente esercitabile dalla magistratura contabile.

Con riferimento ai casi in cui l'atto rientrante nel catalogo tassativo di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994 costituisca una forma di adempimento a un obbligo conformativo discendente da una statuizione giudiziale, il legislatore non detta una disciplina atta a coordinare l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale con l'esercizio dell'attribuzione costituzionale della Corte dei conti di cui si discorre, sul presupposto dell'autonomia dei piani su cui operano il controllo giurisdizionale e quello preventivo di legittimità intestato alla magistratura contabile.

Nel caso di specie, si tratta di un'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e di due successive ordinanze emesse ai sensi dell'art. 669-*duodecies* c.p.c. al fine di dare attuazione al provvedimento cautelare.

Trattasi, come è noto, di ordinanze per le quali vige il regime di strumentalità attenuata, che contengono un assetto di interessi non definitivo. Si tratta di provvedimenti che naturalmente vanno eseguiti dall'Amministrazione, ferma restando l'attivazione dei rimedi previsti dall'ordinamento ove l'Amministrazione intenda contestare l'assetto di interessi definito in sede di cognizione sommaria e l'eventuale instaurazione di un giudizio a cognizione piena.

Per quel che rileva in questa sede, si tratta di stabilire in quali termini questo tipo di pronunciamento rilevi nell'ambito dell'esercizio di un'attribuzione costituzionale della magistratura contabile.

Le misure cautelari, se da un lato sono adottate a seguito di un processo a cognizione sommaria, dall'altro non sono idonee a dettare una disciplina definitiva del diritto controverso. Infatti, la legge precisa che "*l'autorità di un provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo*" (art. 669-*octies*, ultimo comma, c.p.c.), escludendo che possa esistere un "giudicato cautelare".

Del resto, la giurisprudenza amministrativa è pacifica nell'escludere l'ammissibilità del ricorso per ottemperanza di un'ordinanza cautelare *ex* art. 700 c.p.c., in quanto trattasi di una pronuncia "*priva dell'attitudine al consolidamento nelle forme del giudicato, senza che possa incidere la circostanza che la riforma del rito cautelare ha dequotato la strumentalità del provvedimento di urgenza rispetto alla fase del merito (divenuta eventuale), poiché tale dato non ha inciso sul carattere intrinsecamente provvisorio di questo (c.d. strumentalità attenuata), tant'è*

che le parti possono in ogni caso avviare il giudizio di merito per un'ulteriore definizione giudiziale della controversia" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 17 febbraio 2021, n. 1463).
Sebbene venga in rilievo una pronuncia inidonea a consolidarsi nelle forme del giudicato, allo stato, e salvo esperimento dei rimedi previsti dall'ordinamento, l'Amministrazione non può disattendere la statuizione giudiziale: la successiva attività conformativa deve essere valutata alla stregua del contenuto decisorio dell'ordinanza da eseguire e del quadro normativo generale di riferimento.
Come è stato detto, infatti, l'attività conformativa dell'Amministrazione successiva alla statuizione giudiziale soggiace, oltre che alle regole legali, alle regole giudiziali contenute nella pronuncia, per gli aspetti che siano stati oggetto della stessa.
L'atteggiarsi concreto del vincolo conformativo dipende dalla natura e dalla consistenza della pronuncia cui esso accede.
La pronuncia giurisdizionale può incidere sui successivi atti dell'Amministrazione diretti a darne esecuzione con un diverso grado di intensità, cui corrisponde una differente portata dell'effetto conformativo.
Lo spazio che residua in capo all'Amministrazione dipende dal contenuto della decisione e dall'attività successiva necessaria a dare esecuzione alle statuizioni giudiziali. È quanto si ritiene di desumere da una necessaria valorizzazione dell'insopprimibile diversità dei casi concreti.
Alla luce del diverso configurarsi dell'effetto conformativo, a seconda del contenuto dispositivo della pronuncia, può residuare in capo all'Amministrazione un margine, più o meno ampio, per scegliere i modi concreti di esecuzione. A seconda dell'intensità e della completezza del contenuto vincolante del provvedimento giurisdizionale da attuare, occorre individuare il mezzo necessario a rendere effettivo l'ordine del giudice.
In alcuni casi la statuizione giudiziale da attuare lascia, infatti, all'Amministrazione la possibilità di scegliere tra differenti forme e modalità di adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto, demandando all'Amministrazione il compito di enucleare il contenuto del comportamento che dovrà essere tenuto in sede di adempimento all'ordine giudiziale, con il limite intrinseco della necessità di assicurare l'utilità riconosciuta dal provvedimento giurisdizionale.
In altri casi, la precisione dell'ordine giudiziale non lascia margini valutativi all'Amministrazione in ordine alla condotta conformativa.

Fermo restando il vincolo derivante dall'esecuzione della pronuncia, l'attività conformativa deve osservare i parametri normativi di riferimento e la conformità a legge di tale attività è oggetto di sindacato di legittimità della Corte dei conti, in quanto anche l'esecuzione di una pronuncia, pur doverosa, deve estrinsecarsi nell'adozione di atti gestionali o amministrativi legittimi.

In sintesi, il segmento di attività successivo alla pronuncia giurisdizionale deve conformarsi al suo contenuto dispositivo e alle norme che disciplinano l'attività necessaria a dare esecuzione alla pronuncia stessa.

Nel caso di specie, la progressione degli interventi del Giudice del lavoro - finalizzati, dapprima, a riconoscere tutela cautelare *ex* art. 700 c.p.c. (ordinanza del 18 maggio 2024, n. 2081) e poi a dettare prescrizioni, *ex* art. 669-*duodecies* c.p.c., per l'attuazione della pronuncia suddetta cautelare (ordinanze del 10 agosto 2024 e dell'11 novembre 2024) - ha determinato un vincolo conformativo stringente per l'Amministrazione, che si è tradotto nella puntuale indicazione della sede cui assegnare il dirigente scolastico e della decorrenza dell'incarico; sicché, sotto tale profilo, non sussistono margini valutativi per l'Amministrazione e il decreto assoggettato a controllo si configura come mezzo idoneo a dare esecuzione al provvedimento cautelare.

Per i profili diversi, l'attività amministrativa deve conformarsi al paradigma normativo di riferimento e la Corte dei conti si pronuncia sulla conformità a legge dell'atto per gli aspetti che non hanno costituito oggetto di cognizione sommaria da parte del giudice ordinario.

Non sembra revocabile in dubbio, infatti, che l'attività esecutiva, oltre che idonea ad assicurare al privato l'utilità derivante dalla pronuncia giudiziale, debba essere conforme alla legge e tale conformità è oggetto di sindacato da parte della Sezione.

Occorre, pertanto, scrutinare i profili finanziari inerenti alla vicenda in esame.

A tal proposito, è necessario premettere che la prof.ssa XXX è inserita nei ruoli della dirigenza scolastica fin dall'a.s. 2019/2020, con assegnazione iniziale nei ruoli della Regione Lombardia, presso la quale ha prestato servizio fino al 31 agosto 2022.

Dal 1° settembre 2022, in seguito ad accoglimento della domanda volontaria di mobilità interregionale, è stata trasferita nei ruoli dirigenziali della Regione Calabria. La prof.ssa XXX, quindi, nell'a.s. 2024/2025, risulta nel contingente dei n. 281 dirigenti scolastici assegnati alla Regione Calabria.

Tale riparto, a parità di saldo nazionale di n. 7.461 dirigenti in organico, risulta di fatto modificato a seguito del decreto n. 74109 del 20 novembre 2024, con cui, in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Paola – Sezione Prima Civile – Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale – dell'11 novembre 2024, al dirigente scolastico XXX è stato conferito dal Direttore generale dell'USR Campania l'incarico presso l'istituzione scolastica SAIC852004 I.C. "G. Romano" di Eboli (SA), a decorrere dal 25 novembre 2024.

In sede di adunanza, i rappresentanti dell'Amministrazione hanno precisato che l'attuazione del *dictum* giudiziale incide sugli organici regionali, modificandone l'assetto, ma non ha effetti finanziari, in quanto la dirigente XXX figura già nei ruoli della dirigenza scolastica fin dall'anno scolastico 2019/2020.

Segnatamente, in virtù della pronuncia cautelare del Tribunale di Paola, la dirigente transita nel contingente organico della Campania, ottenendo la titolarità di una sede prima assegnata in reggenza (l'Istituto "G. Romano" di Eboli), mentre il contingente calabrese perde un'unità, con assegnazione in reggenza ad altro dirigente della sede che prima risultava assegnata in titolarità alla prof.ssa XXX.

In ordine ai contingenti regionali, secondo quanto riferito dal Ministero, all'esito degli spostamenti indotti dalla pronuncia giudiziale si è determinata, allo stato, la seguente situazione: in Campania vi è una titolarità in più, con ulteriore sforamento della pianta organica, e una reggenza in meno, mentre in Calabria vi è una titolarità in meno e una reggenza in più.

Fermo restando lo sforamento del contingente organico campano, pertanto, dal punto di vista finanziario, il Ministero ha rappresentato la neutralità dell'operazione descritta. Il che esime il Collegio dal valutare eventuali profili attinenti alla copertura finanziaria.

Un ulteriore profilo che questa Sezione è chiamata a scrutinare, estraneo all'oggetto della cognizione sommaria del giudice ordinario (per ovvie ragioni, in quanto trattasi di attività esecutiva successiva alla pronuncia cautelare), attiene al mancato inserimento nel contratto individuale di lavoro della clausola di cui all'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2023, circa gli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento da assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture.

In sede di rilievo, l'Ufficio di controllo remittente ha chiesto chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio in ordine al mancato inserimento della suddetta clausola.

Si tratta di un profilo estraneo all'accertamento compiuto nel procedimento a cognizione sommaria celebrato dinanzi al Giudice del lavoro, che costituisce, tuttavia, uno dei parametri normativi che l'Amministrazione è tenuta a osservare nell'attività successiva alla pronuncia giudiziale e alla cui stregua la Sezione deve scrutinare la legittimità dell'atto adottato dall'Amministrazione.

Al riguardo, mette conto evidenziare che il decreto-legge n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2023, all'art. 4-*bis*, comma 2, prevede che "*le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.*"

La disposizione citata è inerente all'attuazione della Riforma 1.11, "*Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*", Missione 1, Componente 1, del PNRR, che postula il conseguimento di specifici obiettivi di performance per diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, tra cui le Amministrazioni Centrali.

Ad avviso del Collegio, la richiamata disposizione non integra una fattispecie di inserzione automatica di clausola: ciò è palesato dalla stessa lettera della norma, nella parte in cui onera le pubbliche amministrazioni a provvedere all'integrazione dei relativi contratti.

La legge obbliga, pertanto, la p.a. ad una modifica unilaterale, anche in corso di rapporto, lasciando ad ogni amministrazione il potere di determinare il peso e l'incidenza

dell'obiettivo assegnato sulla retribuzione di risultato, con indicazione del solo limite minimo.

Al riguardo, il Collegio ritiene che l'Amministrazione sia tenuta ad adeguarsi al dettato normativo, integrando unilateralmente il contratto individuale del dirigente scolastico XXX, con assegnazione di specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento.

PQM

- ritiene assoggettabile al controllo preventivo di legittimità il provvedimento in epigrafe;
- ritiene che, ancorché l'atto sia esecutivo di un provvedimento giurisdizionale, residuino margini di valutazione da parte della Corte dei conti, non già nel merito del provvedimento giurisdizionale da eseguire, bensì in ordine alla valutazione relativa all'adozione da parte della pubblica amministrazione di misure idonee a dare esecuzione al provvedimento, in conformità al quadro normativo generale di riferimento;
- ammette al visto e alla conseguente registrazione il provvedimento in epigrafe.

Il Presidente
Guido Carlino
(firmato digitalmente)

Il Relatore
Emanuele Scatola
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 20 marzo 2025
Il Dirigente
Francesca Pluchinotta Palmeri
(firmato digitalmente)